

COMUNE DI MOGORO

(Provincia di Oristano)



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 12/04/2022)

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. 14/2017, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, all'art. 4 e meglio definita come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal comune di Mogoro, attengono in via principale alla tutela della sicurezza urbana, alla tutela della sicurezza pubblica, alla tutela del patrimonio comunale, alla tutela della protezione civile, alla tutela della sicurezza stradale, alla tutela ambientale ed al presidio eventuale anche di ulteriori attività di polizia amministrativa.

2. Si riassumono di seguito i principi per la gestione dei sistemi/impianti e per il trattamento dei dati:

- Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i comuni e il comando di polizia locale sono investiti.
- Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.

- Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

3. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*";
- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali “e successive modificazioni;
- **D.Lgs_10 agosto 2018 n.101** Codice Privacy;
- **art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** e successive modificazioni;
- Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- Circolare del Ministero dell’Interno dell’8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori “, ed in particolare dall’art. 6;
- **“Provvedimento in materia di videosorveglianza”** emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione è, in generale, l’utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;
- d) per “**titolare**”, l’Ente Comune di Mogoro, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

- g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità e sistemi di sorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Mogoro Servizio di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Locale nonché, previo accordi preventivi, a quella delle forze dell’ordine, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
2. Nei locali delle forze dell’ordine saranno posizionati appositi *monitors* per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
3. Il Comune di Mogoro promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale, in conformità alle caratteristiche tecniche dell’impianto pubblico, le mettono a disposizione dell’ente a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa. Il Comune può assumere su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.
4. Nei casi di cui al comma precedente, in accordo con il Comune e previa stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza all’Ente possono decidere, con oneri a proprio carico, di affidare il controllo in tempo reale delle immagini ad un istituto di vigilanza privato, con il compito di allertare ed interessare in tempo reale le forze di polizia in caso di situazioni anomale.
5. Il titolare del trattamento può dotarsi di body cam, dash cam, droni, telecamere riposizionabili (anche del tipo foto-trappola), altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo). Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno stabilite con apposito provvedimento del comando di polizia locale.

6. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

Art. 4 – Diretta visione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza facendo capo alla Polizia Locale deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.
2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).
3. Il responsabile si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
4. Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia Locale ovvero, previa stipula di apposita convenzione, presso istituti di vigilanza, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale dalla normativa regionale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso la Polizia Locale e i locali delle forze dell'Ordine costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine.
3. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.
4. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma è effettuata ai fini di:
 - attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - vigilare in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla correttezza osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
 - attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - verificare il rispetto degli accessi in zone a traffico limitato e corsie riservate;
 - rilevare le infrazioni al codice della strada;
 - (monitorare la circolazione sulle strade) al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico;
 - tutelare la sicurezza urbana.
5. La risoluzione della ripresa sarà bassa nel caso che le telecamere siano state installate per verificare

traffico, ingorghi, esondazioni, ecc. La risoluzione sarà alta per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana.

6. All'interno delle scuole gli impianti possono essere attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve necessità di giustizia.

7. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana ed in particolare:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree;
- d) al monitoraggio del traffico;
- e) per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco-piazzole" per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito; tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- f) in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

8. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

9. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Municipale. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 6 - Utilizzo di sistemi mobili di ripresa

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato anche mediante l'impianto di sistemi mobili di ripresa (foto-trappole) attivati sul territorio del Comune di Mogoro. L'utilizzo del sistema mobile di ripresa e viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

Obiettivo primario del progetto è quello di scoraggiare e prevenire l'increscioso e diffuso fenomeno dell'abbandono di rifiuti e la creazione di "micro-discardie" sparse nel territorio comunale.

Data la necessità di monitorare diversi luoghi, si utilizzeranno delle fotocamere autonome, ad alimentazione autonoma, progettate per l'uso all'aperto e resistenti agli agenti atmosferici. Queste si innescano automaticamente a seguito di qualsiasi movimento di esseri umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e/o video. Una volta che il movimento dell'uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto e/o video in base alle impostazioni precedentemente programmate. Le finalità istituzionali del suddetto sistema, sono del tutto conformi a quelle demandate al Comune di Mogoro, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65 e successive modifiche intervenute, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:

- prevenire eventuali atti di abbandono di rifiuti nelle aree pubbliche;
- la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- la protezione della proprietà;
- la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolte dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- l'acquisizione di prove.

Il sistema di videosorveglianza mobile ha per oggetto delle zone del territorio comunale, identificate e scelte di volta in volta dalla Polizia Locale, anche su indirizzo dell'Amministrazione Comunale, e scelte quali punti sensibili, sulle quali sarà posizionata, secondo le necessità, l'apparecchiatura, montata su alberi, pali ecc. in base alle singole esigenze, allo scopo di monitorare aree particolarmente delicate che risultano frequentemente oggetto di discariche abusive e individuare le persone e anche le targhe dei veicoli dai quali vengono abbandonati i rifiuti. L'utilizzo di sistemi di sistemi di video ripresa mobili è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi, in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, Legge 24 novembre 1981, n. 689). Le immagini video e fotografiche riprese dalle telecamere e/o scattate dalla videocamera mobile sono trasferite sul sistema informatico in dotazione degli uffici comunali. Il trasferimento di dati dalla telecamera mobile al sistema informatico avviene senza collegamenti con altri sistemi o con altre reti pubbliche di telecomunicazioni, né attraverso l'accesso di altre periferiche.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 7 – Notificazione

1. Il Comune di Mogoro nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio ai sensi del Reg. EU 2016/679 e del decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e successive modificazioni.
2. La funzione di titolare del trattamento viene svolta dal Sindaco quale rappresentante legale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - Titolare del trattamento

1. Il Comune di Mogoro è il titolare del trattamento. Lo stesso, mediante gli organi che lo rappresentano, adotta ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il titolare, mediante l'organo competente (Sindaco, Giunta comunale, Consiglio comunale, dirigenti):
 - a) adotta gli atti regolamentari in materia;
 - b) definisce e adotta gli atti organizzativi per l'applicazione della normativa in materia;
 - c) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti;
 - d) nomina i responsabili del trattamento e gli amministratori di sistema, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - e) individua l'ufficio che svolge la funzione di referente amministrativo comunale in materia di trattamento dei dati personali;
 - f) dispone e adotta le prescrizioni e le misure di carattere fisico, logico e organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali;
 - g) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 9 – Responsabile

1. Il responsabile del trattamento è di norma uno dei Responsabili di servizio, nominato dal Sindaco, in quanto per esperienza, capacità ed affidabilità fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il Responsabile del Servizio nominato dal Sindaco, o altra persona da lui nominata, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Mogoro, in via Leopardi, presso i locali della Polizia Locale, è individuato quale Responsabile del Trattamento Interno dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. e). È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.

3. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
5. I compiti affidati all'incaricato devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
6. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
7. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
8. Le funzioni e i compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto nell'atto di nomina.

Art. 10 – Funzioni del responsabile del trattamento interno

Il responsabile del trattamento:

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- cura l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del codice in materia di protezione dei dati personali;
- individua gli incaricati del trattamento;
- dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- evade entro 15 giorni le richieste di reclami;
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- informa senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;
- comunica al titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali affinché esso notifichi la violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Art.11 – Responsabile e incaricato “esterno” del trattamento

1. Le persone fisiche e giuridiche, non dipendenti del Comune, dei quali lo stesso si avvale per lo svolgimento di servizi e attività che comportano il trattamento di dati personali, di cui il Comune è titolare, sono nominati dal Responsabile del competente servizio, quale organo dell'amministrazione, responsabili o incaricati “esterni” del trattamento in relazione ai compiti e alle responsabilità assegnate.

2. Ai responsabili e incaricati “esterni” del trattamento sono fornite le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, per gli opportuni controlli nei limiti dell’incarico o dei rapporti contrattuali o istituzionali, individuando l’ambito di possibile comunicazione e diffusione dei dati stessi.

Art. 12 – Amministratore di sistema

1. Gli amministratori di sistema sono i soggetti dedicati alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione, con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali.
2. Gli amministratori di sistema interni sono nominati dal titolare, su proposta del Responsabile al quale sono in capo i servizi informatici, tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento con particolare riguardo ai profili relativi alla sicurezza del trattamento.
3. Il Responsabile al quale sono in capo i servizi informatici comunali assume la funzione di direzione e coordinamento degli amministratori di sistema interni.
4. Le funzioni e i compiti affidati agli amministratori di sistema sono analiticamente specificati per iscritto nell'atto di nomina.

Art. 13 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L’accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato per iscritto, dal Responsabile ed agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile della Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all’accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell’ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché all’Amministratore di sistema informatico, il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell’ordine.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all’accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l’accesso.
6. Il Responsabile della Protezione dei Dati DPO/RPD.

Art. 14 – Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell’impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell’ambito degli operatori di Polizia Locale. Incaricherà, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.

2. I preposti andranno nominati tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale mentre la verifica tecnica della funzionalità dell'impianto è a cura dell'Amministratore del sistema informatico.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

Art. 15 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile e ai preposti, come indicati nei punti precedenti.
2. L'accesso ai sistemi, nel quale sono contenuti detti dati, è previsto con diversi livelli di protezione per prevenire utilizzi non consentiti delle informazioni, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione.
3. L'incaricato del trattamento si deve attenere al livello di protezione individuato nella nomina;
4. Il salvataggio e l'estrazione delle copie, ad opera dei soli Incaricati autorizzati per tali operazioni, si effettua in caso di:
 - riscontro a richiesta di esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
 - richiesta dell'Autorità Giudiziaria;
 - richiesta scritta e motivata da parte di altri organi di Polizia Giudiziaria per indagini di P.G.; accertamento o indagini su illeciti, da parte del personale della Polizia Municipale, nell'ambito delle esclusive finalità istituzionali perseguite mediante l'adozione dell'impianto di videosorveglianza;
 - le immagini estratte vengono temporaneamente salvate su hardware del sistema e/o su supporto portatile (ad es. chiave USB) e messe a disposizione del richiedente interessato: Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria o coloro che siano stati autorizzati all'accesso.
 - le immagini estratte dovranno essere conservate presso la cassaforte del Comando di Polizia Municipale in uno spazio esclusivamente accessibile dai soggetti autorizzati al trattamento.
5. I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

Art. 16 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati su uno dei presupposti di liceità che il codice prevede espressamente negli artt. 18 – 22 “Regole ulteriori per i soggetti pubblici”;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell’analisi dei flussi del traffico, di cui agli artt. 3 e art 20 con modalità volta a salvaguardare l’anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- f) l’attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell’impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre le telecamere posizionate nelle zone più centrali sono dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e digitale mentre quelle collocate in parcheggi e zone periferiche sono collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo della Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi registratori (DVR Digital video recorders). La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle quarantotto ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

4. Qualora l’attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell’informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

Art. 17 – Modalità da adottare per i dati video ripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L’accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti. L’accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 9;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
- all'Amministratore di sistema informatico del Comune di Mogoro, ed ai tecnici incaricati da quest'ultimo e comunicati preventivamente al Responsabile della Polizia Locale, per i limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di installazione e manutenzione;
- all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.

4. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

5. Tutti gli accessi alla visione, tranne quelli relativi alle mere verifiche di funzionamento tecnico, saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro delle attività di trattamento e degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della Polizia Locale, nel quale sono riportati:

- la data e l'ora d'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

6. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

7. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Art. 18 – Conservazione delle immagini registrate

1. La registrazione delle immagini effettuata attraverso l'impiego dei sistemi di videosorveglianza è necessaria per ricostruire gli eventi a posteriori nel rispetto delle finalità dei tempi e delle modalità prescritti dal presente regolamento.

2. Per ciò che concerne i dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza e i supporti utilizzati si definisce quanto segue: i dati possono essere conservati per un tempo limitato con durata massima della conservazione fissata secondo il punto 3.4 del *Provvedimento del Garante della Privacy 8 aprile 2010* che fissa il **limite standard** di conservazione delle immagini a 24 ore. In certi casi, questo limite può essere esteso a 48 ore.

3. I tempi di conservazione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza possono allungarsi a 7 giorni per sorveglianza finalizzata alla pubblica sicurezza.

Una volta scaduti i tempi concessi nei diversi casi, il titolare del sistema di videosorveglianza deve obbligatoriamente cancellare tutte le immagini.

4. Nel caso di motivazioni lecite, si può avere necessità di un allungamento della tempistica che vada oltre le 24 e 48 ore o i 7 giorni successivi alla rilevazione delle immagini così come previsto dall'art. 6

comma 8 del D.L. 23.02.09 n. 11 convertito con L. 23.04.09 n. 38, inviando al Garante della Privacy una **richiesta di verifica preliminare**. Eventuali allungamenti dei tempi di conservazione sono da valutarsi come eccezionali e comunque sono consentiti solo per necessità derivanti da indagini su un evento già accaduto o realmente imminente, oppure al fine di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

5. La cancellazione automatica da ogni supporto deve essere effettuata con apposita programmazione dei sistemi in modo da operare, al momento prefissato, anche mediante sovraregistrazione e con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

6. In caso di inutilizzo, i supporti portatili dovranno essere materialmente distrutti e le immagini salvate su hardware dovranno essere cancellate.

7. Nel caso si renda necessaria la sostituzione dei supporti di registrazione (hard disk), quelli rimossi dovranno essere distrutti, in modo da rendere impossibile il recupero dei dati. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dall'art. 34 del Codice e nei modi previsti dal disciplinare tecnico allegato B) al Codice stesso. A garanzia di quanto sopra, dovrà essere acquisita dall'installatore dei sistemi di videosorveglianza una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesti la conformità alle disposizioni del citato disciplinare tecnico.

Art. 19 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 3 e 5 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del Responsabile della Polizia Locale.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 20 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Mogoro, in ottemperanza a quanto disposto dagli ex artt. 13-14 del Reg.to UE 2016/679, si obbliga ad affiggere un'adequata segnaletica permanente, nelle strade, nelle piazze e nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Mogoro - Area videosorvegliata" secondo i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità di sorveglianza. 2. In presenza di più telecamere in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli. 3. Il Comune di Mogoro, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare ai cittadini l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del precedente art.16 con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sul sito istituzionale del comune di Mogoro e presso gli uffici individuati è disponibile inoltre l'informativa concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 21 – Diritti dell'interessato Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto di ottenere conoscenza:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 9, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

2. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d) la portabilità dei dati che lo riguardano.

3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

4. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, 2, 3 e 4, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

5. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

7. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 22– Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi delle norme di legge e del presente regolamento. Alla sala controllo presso i locali della Polizia Locale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile o suo delegato ed agli incaricati dello specifico trattamento, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

2. L'utilizzo del supporto magnetico impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 23 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 24 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dagli ex artt. 13-14 del Reg.to UE 2016/679 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 25 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 82 del Reg.to UE 2016/679 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 26 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Mogoro a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del

trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO III

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

Art. 27 – Tutela

1. La tutela del trattamento è disciplinata dagli ex artt. 5-6 del Reg.to UE 2016/679 e successive modificazioni e o integrazioni.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 9.

Art. 28 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Art. 29 - Provvedimenti della Giunta Comunale

1. Compete alla Giunta Comunale, sulla scorta di istruttoria idonea a dimostrare il rispetto dei principi indicati e delle modalità prescritte dal presente regolamento, l'individuazione, modifica o integrazione dell'elenco dei siti oggetto di ripresa, sia permanenti che temporanei, e della allocazione delle telecamere, l'eventuale fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3.
2. La Giunta Comunale definisce le modalità di controllo sui siti temporanei, provvede alla loro individuazione oppure stabilisce i criteri per l'individuazione degli stessi da parte della Polizia Locale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia

Art. 31 – Pubblicità del regolamento e modifica

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Qualsiasi variazione apportata al presente regolamento dovrà essere discussa dagli organi competenti e riapprovata in seno al Consiglio Comunale.

Art. 32 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione della delibera di consiglio sull'albo pretorio comunale.

Art. 33 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

3. Ogni precedente regolamentazione comunale in materia si intende abrogata.